

COMUNE DI BOLOGNA

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA, NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

CIG: 9249041615

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, in Bologna, nella Sede Municipale, innanzi a me, Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale del Comune di Bologna, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

- il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona della Dott.ssa Veronica Ceruti, nata a Bologna il 30/06/1975, nella sua qualità di Capo Area Istruzione, Educazione e Nuove Generazioni, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitole da atto del Sindaco PG. n. 698447 del 28/10/2022;
- COSEPURI Società cooperativa per azioni (C.F./P.IVA 00470300377), con sede legale in Bologna, alla Via Augusto Pollastri n. 8, nella persona del Sig. Gino Onofri, nato a Bologna il 25/04/1960 e domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, ove sopra, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di rappresentante dell'impresa, come da visura, non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse dell'appaltatore;

Io, Segretario Generale rogante dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibiti ed acquisiti via e-mail.

Gli intervenuti, nel nome come sopra, mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 479897 del 5 Agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di accompagnamento scolastico rivolto a bambini e ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Bologna, nell'ambito del diritto allo studio, a favore della Cosepuri Società cooperativa per azioni, in esito allo svolgimento della relativa procedura aperta svolta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del medesimo D. lgs. n. 50/2016;
- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016 in data 5 Agosto 2022 e che non si è applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto, come previsto dall'art. 32, comma 10, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 782224/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 512929/2022 del 19.08.2022, è stata subimpegnata la somma relativa al presente contratto;
- che con verbale P.G. n. 591184/2022 del 15 settembre 2022 si è dato avvio all'esecuzione anticipata del servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'Impresa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, di seguito denominato stazione appaltante, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta l'esecuzione del servizio di accompagnamento scolastico rivolto a bambini e ragazzi con disabilità residenti nel Comune di

Bologna, nell'ambito del diritto allo studio. Il presente appalto si intende comprensivo di tutte le attività dettagliatamente descritte e disciplinate nel Capitolato tecnico, nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e nel presente contratto.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: Capitolato tecnico, Offerta tecnica, Patto di integrità, Accordo designazione responsabile trattamento dati.

I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore complessivo del contratto è di Euro 3.112.605,00 (tremilionicentododicimilaseicentocinque/00), oltre I.V.A. a carico della stazione appaltante, ai sensi di legge. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

Il suddetto importo, è ripartito come di seguito indicato:

Euro 3.081.420,00 (tremilioniottantunomilaquattrocentoventi/00), oltre I.V.A per l'attività di accompagnamento scolastico per un numero stimato di tratte pari a 171.000;

Euro 31.185,00 (trentunomilacentottantacinque/00), oltre I.V.A per l'attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione su tutti i mezzi di trasporto utilizzati nello svolgimento del servizio, per l'anno scolastico – educativo 2022/2023.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del 14/09/2022, indicata nel verbale di consegna anticipata P.G. n. 591184/2022, e termine previsto nel settembre 2027, prima dell'avvio dell'anno scolastico – educativo 2027/2028.

Tale durata potrà essere modificata, durante l'esecuzione del contratto, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016.

In tale eventualità, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Il presente contratto potrà, inoltre, essere modificato per l'applicazione della "Clausola di revisione prezzi", ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) e dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022, n. 4, nelle forme e con le modalità specificate al punto A.17 del Capitolato.

ART. 5 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di accompagnamento scolastico rivolto a bambini e ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Bologna, nell'ambito del diritto allo studio. In particolare, il servizio prevede l'accompagnamento degli utenti verso le sedi scolastiche e ritorno, nonché verso i luoghi presso cui si svolgono le terapie, laddove questa possibilità non sarebbe altrimenti possibile al di fuori dell'orario scolastico, e le attività didattiche previste dal Piano Educativo Individuale (PEI). Inoltre, il contratto prevede, per l'anno scolastico – educativo 2022/2023, l'attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione, da effettuarsi almeno una volta al giorno, su tutti i mezzi di trasporto utilizzati nello svolgimento del servizio.

Tali attività dovranno essere svolte osservando quanto contenuto nel Capitolato tecnico e nei documenti indicati all'art. 2 del presente contratto, secondo le modalità e gli strumenti ivi indicati.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà impiegare propri dipendenti in servizio e/o collaboratori esterni contrattualizzati, qualificati e idonei rispetto alle esigenze del servizio e alla natura delle prestazioni richieste.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per il presente contratto l'appaltatore ha individuato un Responsabile dell'appalto, che è stato comunicato alla stazione appaltante, cui fare riferimento per ogni eventuale comunicazione, contestazione, richiesta. La figura del Responsabile ha competenza in ordine ai servizi da svolgere e, in generale, in relazione ad ogni aspetto inerente l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 8 - PAGAMENTI ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Le fatture dovranno essere emesse secondo la tempistica indicata nel capitolato speciale d'appalto, compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana e intestate a:

Comune di Bologna – C.F. 01232710374 Area Quartieri - Piazza Maggiore 6 40124 Bologna –
Codice IPA: EIPMGO

La stazione appaltante fornisce all'appaltatore ulteriori informazioni circa le modalità con cui effettuare la fatturazione elettronica.

La stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo (imponibile), mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

- **Clausola di tracciabilità:** Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, solo tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Articolo 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce di diritto causa di risoluzione del contratto.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto; dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni

obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci ed è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti e collaboratori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

ART. 10 – PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. La stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

Qualora si verificassero inadempienze o irregolarità nell'esecuzione del servizio, tali da non determinare la risoluzione del contratto, e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'appaltatore formale contestazione scritta, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni.

L'importo delle penali nonché tutte le condizioni relative alla loro applicazione, sono riportate nel Capitolato tecnico, al quale si rimanda.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati a carico della stazione appaltante ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà di conseguenza essere reintegrato per l'importo dovuto.

ART. 11 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Come già specificato, il contratto potrà essere modificato ad esito dell'applicazione della Clausola di revisione dei prezzi, ex art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022, n. 4.

ART. 12 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto al verificarsi di gravi e ripetuti inadempimenti, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e l'assegnazione di un termine congruo per formulare le proprie giustificazioni.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi di una o più delle condizioni descritte all'art. 108 del D. lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, così come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria definitiva n. 000000581734 della Intesa San paolo S.p.a., in data 16/08/2022 a favore della stazione appaltante fino alla concorrenza di Euro 124.558,24 (centoventiquattromilacinquecentocinquantesette/24).

La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha stipulato la polizza di responsabilità civile professionale, contro i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, avente n. 157836382 con UnipolSai assicurazioni Spa.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha inoltre presentato le polizze assicurative per R.C. Auto sottoscritte dalle consorziate esecutrici così come richiesto dal Capitolato speciale di Appalto, contro i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. Copia delle polizze assicurative già stipulate e relative quietanze sono conservate in atti presso il RUP.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'appaltatore si impegna a garantire alla stazione appaltante, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Con la sottoscrizione dell'accordo per il trattamento dei dati personali, che costituisce allegato, parte integrante e sostanziale al presente contratto, e del Capitolato, l'appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall'attività di trattamento di dati personali connessa con l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sopra richiamato.

Sarà possibile ogni operazione di auditing, da parte dell'Amministrazione, attinente le procedure adottate dall'appaltatore in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. L'appaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione degli adempimenti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni contenute nel capitolato, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile, per la parte relativa alla disciplina dei contratti, e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto d'appalto sarà sottoposto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti, vengono assunte dall'appaltatore che, per lo scopo, ha effettuato a favore della Tesoreria del Comune, Unicredit Banca S.p.A., il versamento di Euro 6.258,50 (seimiladuecentocinquantesette/50), di cui

Euro 6.013,50 (seimilatredici/50) per diritti di segreteria, Euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00) per imposte di bollo e di registro, e il versamento di Euro 3.745,34 (tremilasettecentoquarantacinque/34) quale rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott. ssa Veronica Ceruti)

L'APPALTATORE COSEPURI Soc. coop. p.a. (Sig. Gino Onofri)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)

Atto fatto in Bologna, presso la sede municipale allo scopo attrezzata per il collegamento telematico e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti collegati da remoto mediante video conferenza i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante avendomi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza con firma digitale.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 11 e letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l'efficacia temporale:

La firma digitale della Dott. ssa Veronica Ceruti è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Actalis, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale del Sig. Gino Onofri è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott. ssa Veronica Ceruti)

L'APPALTATORE COSEPURI Soc. coop. p.a. (Sig. Gino Onofri)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)